



MINISTERO DELL'AMBIENTE

**ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

ISCRIZ. N. TS/69/O/S

(-e)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 05.02.1997 n. 22, e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, il comma 16 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n. 1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Richiamati il provvedimento d'iscrizione n. TS/69 dd. 02.02.1996 ed i provvedimenti di variazione n. TS/69 (-a) dd. 25.05.1999, n. TS/69/O (-b) dd. 22.12.1999, n. TS/69/O/S (-c) dd. 02.02.2000 e n. TS/69/O/S (-d) dd. 11.09.2001 dell'impresa "LAFFRANCHINI S.R.L." con sede in 34074 MONFALCONE (GO), via C. A. Colombo 10;

Richiamata la comunicazione di inizio attività dd. 29.08.2001 prot. n. 25207/01 dell'impresa "LAFFRANCHINI S.R.L." con sede in 34074 MONFALCONE (GO), via C. A. Colombo 10, a seguito della quale è stato deliberato il rinnovo dell'iscrizione dell'Impresa alla categoria/classe 2/C con provvedimento n. TS/69/O/S (-d) dd. 11.09.2001;

Vista la deliberazione della Sezione regionale dd. 01.02.2002 di accoglimento dell'istanza prot.n. 815/02 dd. 10.01.2002 inerente la revisione dell'iscrizione per la categoria/classe 4/E, integrata in data 28.01.2002 prot.n. 2583/02;



Vista la deliberazione della Sezione regionale dd. 01.02.2002 di accoglimento della nuova garanzia finanziaria per le suddetta categoria/classe e di revoca dell'accettazione della garanzia finanziaria di cui ai provvedimenti dd. 12.06.1997 e dd. 22.12.1999;

Atteso che il presente Provvedimento modifica e sostituisce il precedente pari numero dd. 11.09.2001;

DISPONE

Art. 1

L'impresa "LAFFRANCHINI S.R.L." con sede in 34074 MONFALCONE (GO), via C. A. Colombo n. 10, è iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle categorie/classi:

Categoria 2 - Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

- **Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate)**

fino al 10.09.2003

Categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi

- **Classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate)**

fino al 31.01.2007

Art. 2

Il legale rappresentante e responsabile tecnico dell'impresa di cui all'art. 1 è il sig. LAFFRANCHINI SILVIO, nato a RONCHI DEI LEGIONARI (GO) il 15.11.1940;

Art. 3

Le attività della **categoria 2** devono essere effettuate esclusivamente per le seguenti tipologie di rifiuti, di cui al D.M. 5 febbraio 1998:



01.01 Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi [15.01.01] [15.01.05] [15.01.06] [20.01.01]

02.01 Tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [17.02.02] [20.01.02] [16.02.08]

03.01 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [12.01.02] [12.01.01] [16.02.08] [15.01.04] [17.04.05] [20.01.05] [20.01.06] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [10.02.99] [12.01.99]

03.02 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [15.01.04] [20.01.05] [20.01.06] [12.01.03] [12.01.04] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.06] [17.04.07] e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [12.01.99]

05.01 Tipologia: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e privati di pneumatici e delle componenti plastiche [16.01.05] [16.02.08]

05.02 Tipologia: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni [16.01.05] [16.02.08]

05.07 Tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [16.02.02] [17.04.02] [17.04.08]

05.08 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto [17.04.01] [17.04.08] [16.01.99] [16.02.08]

07.10 Tipologia: sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.02.01]

09.01 Tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [03.01.01] [03.01.02] [15.01.03] [03.01.03] [03.01.99] [17.02.01] [20.01.07]

e devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti automezzi:

AUTOCARRO	FIAT 190 F 35 T HY B/BATTAGLINO P/337	TARGATO AR 470 BT
RIMORCHIO	ADIGE 22 RN 7	TARGATO GO 005022
AUTOCARRO	FIAT 330 PC B	TARGATO AD 619 KX
AUTOCARRO	FIAT 330 26 P B CTG.N3	TARGATO GO 127889

Art. 4

Le attività della categoria 4 devono essere effettuate esclusivamente per le tipologie di rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, riportate



nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento, e devono essere utilizzati i seguenti automezzi:

RIMORCHIO	ADIGE22 RN 7	TARGATO GO 005022
AUTOCARRO	FIAT 190 F 35 T HY B/BATTAGLINO	TARGATO AR 470 BT
AUTOCARRO	FIAT 330 26 P B CTG.N3	TARGATO GO 127889
AUTOCARRO	FIAT 330 PC B	TARGATO AD 619 KX

Art. 5

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e che i rifiuti, se recuperabili, siano destinati in modo effettivo ed oggettivo ad attività di recupero.
5. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.



6. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti devono essere dotati di mezzi per provvedere al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
8. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

IL SEGRETARIO
(Itala Ginanneschi)

Itala Ginanneschi
Trieste, 01.02.2002

IL PRESIDENTE
(Mauro Azzarita)

Mauro Azzarita

GI/gt





PROVINCIA DI GORIZIA

Corso Italia, 55 ☎ 0481/3851 - Fax 0481/385291 - WWW.provincia.gorizia.it Email progoamb@tin.it

Direzione territorio e ambiente

Prot. 6525/02

Gorizia, li 8 MAR. 2002

Spett./e
Laffranchini s.r.l.
Via Colombo, 10
34074 Monfalcone

Oggetto: D.L.vo 22/97 art. 33 comma 3; Registro imprese che effettuano operazioni di Recupero.-Variazioni alla comunicazione originaria.-

Con riferimento all'oggetto, e a Vs. comunicazione pervenuta di data 22.02.2002, si conferma la presa d'atto delle variazioni indicate precisando che l'utilizzo del nuovo sito potrà avvenire dopo che saranno trascorsi 90 giorni dalla data di detta comunicazione.

Rimane confermato il precedente numero 33 del Registro delle imprese che effettuano operazioni di Recupero sito "B".-

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Flavio Gabrièlcig

ALLEGATO 1

- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

CAMERA DI COMMERCIO
I.A.A. DI TRIESTE
€ - 5,00
DIRITTI DI SEGRETARIA
RISCOSSI